



Delibera Presidenziale n. 18 - 2019/2020

Oggetto: Sospensione attività sportiva conseguente a rischio epidemiologico da COVID-19

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota informativa dell'Ufficio Affari Legislativi di SPORT e Salute del 5 marzo 2020 pervenuta alle ore 15:43;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1, lettera c) - sospende lo svolgimento, sia in luoghi privati che pubblici, degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in tutto il territorio nazionale prevedendo comunque:

a) che è consentito - nei comuni diversi da quelli di Bertinico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e di Vo' - lo svolgimento nell'ambito dell'attività agonistica di eventi e competizioni all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico nonché dello svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonistici partecipanti a detta attività, prevedendo però in entrambi i casi, l'obbligo delle associazioni e delle società sportive, a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.



b) che le attività relative allo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro – lettera d) dell'Allegato 1 al provvedimento

TENUTO CONTO dell'urgenza di disciplinare lo svolgimento delle attività sportive regolamentate da FIR coerentemente con le disposizioni dettate dal Governo in materia di sanità pubblica e volte a contenere il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

SENTITO il parere del Medico Federale e della Commissione Medica Federale

RILEVATO che allo stato risultano necessari approfondimenti di carattere medico-sanitario per valutare l'attuabilità, nell'ambito della specifica disciplina sportiva dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 1, lett.c, dello svolgimento della attività agonistica nell'ambito delle competizioni federali;

VALUTATO che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito

Per questi motivi di urgenza, allo stato,

DELIBERA

1) la sospensione, fino alla data del 15 marzo 2020, in attesa degli esiti degli approfondimenti di carattere medico sanitario di cui in premessa, di tutte, nessuna esclusa, le competizioni relative alla attività agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale.



2) lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività agonistica (Seniores, U 18, U.16), da svolgersi porte chiuse o, all'aperto in assenza di pubblico, nei territori esclusi dalla sospensione totale di ogni attività, è subordinata all'obbligo delle associazioni e società sportive a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

3) lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività non agonistica, da ricomprendersi tra quelle dello sport di base (U.14, U.12, U. 10, U.8, U.6 e Old, Touch, Beach, Tag) è consentita esclusivamente ai soli fini dello svolgimento dell'attività motoria e subordinatamente al rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1 lett. d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, relativa al mantenimento tra i partecipanti della distanza interpersonale di almeno un metro.

La presente deliberazione sottoposta alla ratifica dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Roma, 5 marzo 2020

Il Presidente
Alfredo Gavazzi